

Il totem per il gioco resta fuori dal bar

ENTI LOCALI

Di Marilisa Bombi

una risposta del mineconomia

Totem per il gioco fuori dai bar. E' quanto precisano i Monopoli di Stato in risposta ad una interrogazione parlamentare. Secondo Aams la raccolta a distanza di giochi attraverso l'utilizzo dei Totem risulta, al momento, disciplinata solo relativamente alle scommesse a quota fissa e, in tale ambito, solo all'interno delle Agenzie, negozi e corner di scommesse e non, quindi, anche negli esercizi pubblici.

La questione è stata posta dall'onorevole Alberto Fluvi, componente della Commissione Finanze della Camera che ha presentato un'interrogazione al Ministero dell'economia e delle finanze con la quale ha chiesto delucidazioni circa la liceità dei totem. Pronta la risposta di Daniele Molgora, sottosegretario all'Economia, sulla base delle indicazioni fornite dai Monopoli. L'unica disposizione che detta una disciplina in materia di «Totem», è stato precisato, è quella contenuta all'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b) del d.l. 203/2005 (conv. in legge 248/2005).

Tale norma, consente oggi la raccolta a distanza di giochi pubblici solo per le scommesse a quota fissa e, in tale ambito, solo all'interno delle Agenzie, negozi e corner di scommesse ed ovviamente esercitata solo ed esclusivamente da soggetti concessionari del gioco; ad esempio, precisa Aams, presso un corner ippico possono essere installate apparecchiature per effettuare giocate sui concorsi pronostici su base sportiva, sulle scommesse sportive a totalizzatore e sulle scommesse dell'ippica nazionale, in quanto l'accettazione delle giocate attraverso tali apparecchiature deve rispecchiare l'articolazione dei giochi ammessi nei locali ove sono installate le apparecchiature medesime.

Al di fuori delle ipotesi, quindi, espressamente individuate dall'articolo 11-quinquiesdecies, del suddetto d.l. 203/2005, la detenzione e l'utilizzo di apparecchiature telematiche per lo svolgimento e la raccolta a distanza dei giochi pubblici, in luoghi diversi dalle sedi autorizzate, è vietata. Tra l'altro puntualizza anche il sottosegretario, con riguardo in particolare ai locali pubblici, in tali circostanze, la condotta degli esercenti che detengono le apparecchiature nel proprio esercizio commerciale, mediante le quali i clienti possono giocare on-line, configura l'ipotesi del reato di intermediazione, già vietata e sanzionata dall'articolo 4, comma 4-bis, della l. 401/1989, e, da ultimo, dall'art. 24 della legge Comunitaria 2008.

ILSOLE24ORE.COM > Notizie Norme e Tributi

Giochi on line proibiti se il «Totem» è al bar

di Marco Mobili

COMMENTI - |

8 OTTOBRE 2009

L'installazione in esercizi pubblici, come bar o negozi, dei cosiddetti "Totem" per la raccolta a distanza delle scommesse è attività illecita. Non solo. Gli esercenti che attivano nel proprio esercizio commerciale questi apparecchi che consentono ai giocatori di effettuare giochi on line incorrono nel reato di intermediazione. Un'attività vietata e sanzionata, da ultimo, con la Comunitaria 2008 da sei mesi a tre anni.

A ricordare le regole del gioco è stato ieri alla Camera il sottosegretario all'Economia, Daniele Molgora, rispondendo in Commissione Finanze a un'interrogazione presentata da Alberto Fluvi (Pd).

Molgora, nella sua risposta scritta, ha spiegato che attualmente la raccolta a distanza di giochi pubblici con l'utilizzo del "Totem" è espressamente disciplinata solo per quanto riguarda le scommesse a quota fissa ed è possibile soltanto all'interno di «agenzie, negozi e corner di scommesse» ed è ovviamente esercitabile «solo ed esclusivamente da soggetti concessionari dei giochi».

Con l'occasione, il sottosegretario all'Economia, ha fatto il punto sul contrasto al gioco illegale che corre via internet. E su questo c'è ancora molto da fare visto che nel solo 2009 i Monopoli hanno intercettato e impedito un miliardo e mezzo di tentativi di accesso a siti di gioco non autorizzati. Come se non bastasse il contrasto ai cosiddetti ".com" ha portato alla chiusura di oltre 1.700 siti irregolari.

Dal canto suo l'interrogante, Alberto Fluvi (PD), si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta formulata dal Governo, auspicando però che l'Amministrazione intervenga per eliminare queste apparecchiature di fatto illecite.

I "Totem", collocati in locali pubblici, secondo Fluvi, danno la possibilità di accedere via internet a giochi di abilità (Skill games), ma senza alcuna regolamentazione, a differenza di quanto accade per gli stessi skill games accessibili on-line da abitazioni o luoghi privati.

8 OTTOBRE 2009

ALBERTO FLUVI (COMM. FINANZE DELLA CAMERA) : 'I TOTEM PER IL GIOCO ONLINE NON SONO ADEGUATAMENTE REGOLAMENTATI, L'AAMS INTERVENGA'

(Jamma) Totem e gioco online nei pubblici esercizi, quale regolamentazione? Alberto Fluvi , deputato del PD e componente della Commissione Finanze della Camera ha presentato una interrogazione ala Ministero delle Finanze nella quale chiede delucidazioni circa la liceità dei totem.

"L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha regolamentato con proprio provvedimento i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro (i cosiddetti skill games), così come previsto dal decreto-legge n. 248 del 2006, all'articolo 38, comma 1, lettera b), normativa successivamente modificata dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e resa esecutiva con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 luglio 2007, n. 186" ha spiegato Fluvi .

"Tali giochi sono accessibili on-line presso abitazioni o luoghi privati, ma sono anche stati resi fruibili su terminali detti «Totem» e installati in numero molto rilevante presso i locali pubblici (bar, sale giochi, sale bingo, sale scommesse e corner ippici e sportivi);

Le tipologie di gioco usufruibili presso i corner, le agenzie ippiche o sportive, sono sottoposte alla licenza per l'esercizio delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS (rilasciata dalla questura), così come per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110 TULPS, commi 6 e 7, è necessario munirsi di autorizzazione comunale di cui all'articolo 86, terzo comma, lettere a), b) e c) del TULPS; in realtà, per gli apparecchi tipo «Totem», contenenti i giochi di abilità, sembra non esservi nessun tipo di autorizzazione al suo utilizzo presso i pubblici esercizi;

Gli apparecchi in questione si collegano ai siti di gioco on-line legali per i giochi «skill games», ma sempre più spesso opzionalmente anche a web site illegali, i così detti .com, vietati e oscurati a fatica da AAMS perché rappresentanti giochi che da sempre sono proibiti in Italia in quanto ritenuti d'azzardo;

In particolare, per i primi l'offerta è subordinata ad apposita concessione e autorizzazione delle piattaforme di gioco da parte di AAMS, mentre per i secondi (.com) viene fatto divieto assoluto di offerta da parte di chiunque ed in qualsiasi forma;

Questi giochi, se pur definiti «skill games», riproducono, di fatto, nella quasi totalità delle fattispecie, il «TEXAS HOLD'EM» (cioè il cosiddetto poker texano) in modalità torneo: al riguardo è il caso di ricordare che il gioco del poker è vietato per legge ed è inserito nelle tabelle dei giochi vietati in tutte le questure d'Italia;

l'utilizzo di questi apparecchi sembra non essere correttamente normato per l'uso presso i locali pubblici, tanto che le forze dell'ordine, la guardia di finanza e anche i funzionari locali di AAMS faticano a inquadrali correttamente durante i controlli -:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di fare chiarezza sui modi e sugli usi di dette apparecchiature elettroniche, a tutela dei fruitori e degli operatori del gioco lecito di altre tipologie di apparecchi normati correttamente.

Daniele Folgora, sottosegretario all'Economia ha risposto alla Interrogazione **“Con riferimento alle problematiche evidenziate**, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), al fine di una migliore disamina delle stesse, ritiene opportuno far presente che nell'ambito del sistema concessorio, attraverso il quale il mondo dei giochi con vincita in denaro è regolamentato nel nostro Paese, la cui legittimità è stata più volte attestata anche dai Servizi della Commissione Europea, da ultimo, attraverso la notifica dei commi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge Comunitaria 2008) all'articolo 24, commi 11-31 relativi al gioco a distanza, è possibile distinguere inequivocabilmente l'offerta lecita dei giochi (qualunque sia il canale attraverso cui la stessa è veicolata, tradizionale o informatico) dall'offerta illecita, delineando il perimetro al di fuori del quale si configura sempre esercizio abusivo di attività di gioco.

In particolare, per il gioco da remoto, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha evidenziato che la citata legge Comunitaria 2008, riprendendo discipline pregresse ora in modo uniforme e generale, prevede la disciplina per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici e stabilisce rigorose procedure e controlli affinché, nel rispetto del monopolio statale in materia di giochi, questi ultimi vengano effettuati tutelando i consumatori, l'ordine pubblico, i minori, rispettando gli articoli 43 e 49 del Trattato CE.

La norma indica espressamente le tipologie di gioco consentite, subordinandone l'esercizio e la raccolta a distanza alla stipula di un contratto di conto di gioco tra singolo giocatore e concessionario, mediante il quale contabilizzare tutte le operazioni relative a giocate, vincite e riscossioni e definisce i profili sanzionatori, penali ed amministrativi relativi al mancato rispetto delle disposizioni nella stessa contenute.

Ciò premesso, l'unica disposizione che detta una disciplina in materia di «Totem» è quella di cui all'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248). Tale norma, infatti, stabilisce che AAMS con propri provvedimenti definisca «la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse».

In sostanza, in base all'articolo suddetto, la raccolta a distanza di giochi pubblici attraverso l'utilizzo di tali «Totem» risulta, al momento, espressamente disciplinata solo relativamente alle scommesse a quota fissa e, in tale ambito, solo all'interno delle Agenzie, negozi e corner di scommesse ed ovviamente esercitata solo ed esclusivamente da soggetti concessionari del gioco. A titolo esemplificativo, quindi, presso un corner ippico

possono essere installate apparecchiature per effettuare giocate sui concorsi pronostici su base sportiva, sulle scommesse sportive a totalizzatore e sulle scommesse dell'ippica nazionale, in quanto l'accettazione delle giocate attraverso tali apparecchiature deve rispecchiare l'articolazione dei giochi ammessi nei locali ove sono installate le apparecchiature medesime. Al di fuori dell'ipotesi individuata dall'articolo 11-*quinquiesdecies*, la detenzione e l'utilizzo di apparecchiature telematiche per lo svolgimento e la raccolta a distanza dei giochi pubblici, in luoghi diversi dalle sedi autorizzate, è vietata.

Diversamente, l'installazione di «Totem» presso esercizi pubblici (quali bar o negozi assimilati) e le operazioni attuate tramite tali congegni configurano sempre attività illecite, in quanto il relativo utilizzo è effettuato al fuori di una specifica ed espressa previsione che ne legittimi l'installazione e la possibile connessione a siti internet per l'effettuazione di giochi a distanza. In tali circostanze, la condotta degli esercenti che detengono tali apparecchiature nel proprio esercizio commerciale, mediante le quali gli avventori possono giocare giochi on line, configura l'ipotesi del reato di intermediazione, già vietata e sanzionata dall'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e, da ultimo, dall'articolo 24 della legge Comunitaria 2008.

Per quanto inoltre attiene l'attività di contrasto al gioco offerto su siti illegali cosiddetti «*siti.com*», AAMS ha «intercettato» e quindi impedito, solo nel corrente anno, circa un miliardo e mezzo di tentativi di accesso a siti di gioco non autorizzati, procedendo inoltre alla «chiusura» di oltre 1.700 siti irregolari.

A tal proposito, il Comando generale della guardia di finanza ha fatto presente che per il contrasto all'offerta irregolare di gioco a distanza tramite siti esteri, da parte di soggetti che non dispongono di concessione rilasciata dall'AAMS, molto importante è l'articolo 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), con cui è stata prevista la possibilità di obbligare i fornitori dei servizi di connettività alla rete internet ad inibire l'utilizzo, per lo svolgimento di giochi, scommesse e concorsi pronostici, di siti web sprovvisti delle prescritte concessioni o licenze. In tal fatta, il legislatore ha quindi previsto una forma di prevenzione e repressione del fenomeno che interviene sull'offerta telematica dei giochi mediante i cosiddetti «*siti.com*», a prescindere dal mezzo utilizzato per la connessione.

Per l'attuazione di tale disposizione, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato effettua un periodico monitoraggio dei siti internet che contengono proposte di gioco e, in caso di giochi on line non autorizzati, emana un provvedimento con il quale viene ordinato al provider di riferimento di inibire i siti illegali, con contestuale reindirizzamento su apposita pagina web dell'AAMS, ove è riportata l'avvertenza «SITO NON RAGGIUNGIBILE».

Con decreto direttoriale del 2 gennaio 2007, l'Amministrazione Autonoma ha stabilito la competenza anche della guardia di finanza per l'accertamento delle violazioni al citato obbligo di oscuramento dei siti illegali.

A questo scopo il Nucleo speciale entrate, con la collaborazione del Nucleo speciale frodi telematiche, provvede a monitorare i siti internet per i quali l'AAMS ha emesso il provvedimento di inibizione, interessando successivamente i Reparti territoriali competenti in relazione alla sede del provider, per verificare che la connessione ai siti irregolari sia stata effettivamente reindirizzata verso la pagina web predisposta dall'AAMS e, in caso negativo, per la contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 296 del 2006, che va da un minimo di euro 30.000 sino ad un massimo di euro 180.000.

Alberto Fluvi si è detto parzialmente soddisfatto della risposta, rilevando come la sua interrogazione non riguardasse la tematica dei siti *internet* non autorizzati presso i quali è possibile partecipare a giochi *on-line*, ma gli apparecchi denominati «Totem», collocati in locali pubblici, i quali danno la possibilità di accedere via *internet* a giochi di abilità (cosiddetti «*Skill games*»). Al riguardo sottolinea come, mentre i giochi di abilità accessibili on-line da abitazioni o luoghi privati sono oggetto di specifica disciplina, tali apparecchi risultano sostanzialmente privi di un'adeguata regolazione e sono pertanto, a suo avviso, da considerarsi come non regolari.

Ritiene, comunque, che la risposta fornita contribuisca a chiarire l'illiceità dei predetti apparecchi, auspicando che le Amministrazioni competenti intervengano decisamente per eliminare tale fenomeno

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01882

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 227 del 06/10/2009

Firmatari

Primo firmatario: [FLUVI ALBERTO](#)

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 06/10/2009

Commissione assegnataria

Commissione: [VI COMMISSIONE \(FINANZE\)](#)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01882

presentata da

ALBERTO FLUVI

martedì 6 ottobre 2009, seduta n.227

FLUVI. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha regolamentato con proprio provvedimento i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro (i cosiddetti skill games), così come previsto dal decreto-legge n. 248 del 2006, all'articolo 38, comma 1, lettera b), normativa successivamente modificata dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e resa esecutiva con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 luglio 2007, n. 186;

tali giochi sono accessibili on-line presso abitazioni o luoghi privati, ma sono anche stati resi fruibili su terminali detti «Totem» e installati in numero molto rilevante presso i locali pubblici (bar, sale giochi, sale bingo, sale scommesse e corner ippici e sportivi);

le tipologie di gioco usufruibili presso i corner, le agenzie ippiche o sportive, sono sottoposte alla licenza per l'esercizio delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS (rilasciata dalla questura), così come per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110 TULPS, commi 6 e 7, è necessario munirsi di autorizzazione comunale di cui all'articolo 86, terzo comma, lettere a), b) e c) del TULPS; in realtà, per gli apparecchi tipo «Totem», contenenti i giochi di abilità, sembra non esservi nessun tipo di autorizzazione al suo

utilizzo presso i pubblici esercizi;

gli apparecchi in questione si collegano ai siti di gioco on-line legali per i giochi «skil games», ma sempre più spesso opzionalmente anche a web site illegali, i così detti .com, vietati e oscurati a fatica da AAMS perché rappresentanti giochi che da sempre sono proibiti in Italia in quanto ritenuti d'azzardo;

in particolare, per i primi l'offerta è subordinata ad apposita concessione e autorizzazione delle piattaforme di gioco da parte di AAMS, mentre per i secondi (.com) viene fatto divieto assoluto di offerta da parte di chiunque ed in qualsiasi forma;

questi giochi, se pur definiti «skill games», riproducono, di fatto, nella quasi totalità delle fattispecie, il «TEXAS HOLD'EM» (cioè il cosiddetto poker texano) in modalità torneo: al riguardo è il caso di ricordare che il gioco del poker è vietato per legge ed è inserito nelle tabelle dei giochi vietati in tutte le questure d'Italia;

l'utilizzo di questi apparecchi sembra non essere correttamente normato per l'uso presso i locali pubblici, tanto che le forze dell'ordine, la guardia di finanza e anche i funzionari locali di AAMS faticano a inquadrali correttamente durante i controlli -:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di fare chiarezza sui modi e sugli usi di dette apparecchiature elettroniche, a tutela dei fruitori e degli operatori del gioco lecito di altre tipologie di apparecchi normati correttamente. (5-01882)

ALLEGATO 2

5-01882 Fluvi: Disciplina delle apparecchiature per i giochi di abilità a distanza con vincita di denaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle problematiche evidenziate con il *question time* in esame, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), al fine di una migliore disamina delle stesse, ritiene opportuno far presente che nell'ambito del sistema concessorio, attraverso il quale il mondo dei giochi con vincita in denaro è regolamentato nel nostro Paese, la cui legittimità è stata più volte attestata anche dai Servizi della Commissione Europea, da ultimo, attraverso la notifica dei commi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge Comunitaria 2008) all'articolo 24, commi 11-31 relativi al gioco a distanza, è possibile distinguere inequivocabilmente l'offerta lecita dei giochi (qualunque sia il canale attraverso cui la stessa è veicolata, tradizionale o informatico) dall'offerta illecita, delineando il perimetro al di fuori del quale si configura sempre esercizio abusivo di attività di gioco.

In particolare, per il gioco da remoto, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha evidenziato che la citata legge Comunitaria 2008, riprendendo discipline pregresse ora in modo uniforme e generale, prevede la disciplina per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici e stabilisce rigorose procedure e controlli affinché, nel rispetto del monopolio statale in materia di giochi, questi ultimi vengano effettuati tutelando i consumatori, l'ordine pubblico, i minori, rispettando gli articoli 43 e 49 del Trattato CE.

La norma indica espressamente le tipologie di gioco consentite, subordinandone l'esercizio e la raccolta a distanza alla stipula di un contratto di conto di gioco tra singolo giocatore e concessionario, mediante il quale contabilizzare tutte le operazioni relative a giocate, vincite e riscossioni e definisce i profili sanzionatori, penali ed amministrativi relativi al mancato rispetto delle disposizioni nella stessa contenute.

Ciò premesso, l'unica disposizione che detta una disciplina in materia di «Totem» è quella di cui all'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203

(convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248). Tale norma, infatti, stabilisce che AAMS con propri provvedimenti definisca «la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse».

In sostanza, in base all'articolo suddetto, la raccolta a distanza di giochi pubblici attraverso l'utilizzo di tali «Totem» risulta, al momento, espressamente disciplinata solo relativamente alle scommesse a quota fissa e, in tale ambito, solo all'interno delle Agenzie, negozi e corner di scommesse ed ovviamente esercitata solo ed esclusivamente da soggetti concessionari del gioco. A titolo esemplificativo, quindi, presso un corner ippico possono essere installate apparecchiature per effettuare giocate sui concorsi pronostici su base sportiva, sulle scommesse sportive a totalizzatore e sulle scommesse dell'ippica nazionale, in quanto l'accettazione delle giocate attraverso tali apparecchiature deve rispecchiare l'articolazione dei giochi ammessi nei locali ove sono installate le apparecchiature medesime. Al di fuori dell'ipotesi individuata dall'articolo 11-*quinquiesdecies*, la detenzione e l'utilizzo di apparecchiature telematiche per lo svolgimento e la raccolta a distanza dei giochi pubblici, in luoghi diversi dalle sedi autorizzate, è vietata.

Diversamente, l'installazione di «Totem» presso esercizi pubblici (quali bar o negozi assimilati) e le operazioni attuate tramite tali congegni configurano sempre attività illecite, in quanto il relativo utilizzo è effettuato al fuori di una specifica ed espressa previsione che ne legittimi l'installazione e la possibile connessione a siti internet per l'effettuazione di giochi a distanza. In tali circostanze, la condotta degli esercenti che detengono tali apparecchiature nel proprio esercizio commerciale, mediante le quali gli avventori possono giocare giochi on line, configura l'ipotesi del reato di intermediazione, già vietata e sanzionata dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e, da ultimo, dall'articolo 24 della legge Comunitaria 2008.

Per quanto inoltre attiene l'attività di contrasto al gioco offerto su siti illegali cosiddetti «*siti.com*», AAMS ha «intercettato» e quindi impedito, solo nel corrente anno, circa un miliardo e mezzo di tentativi di accesso a siti di gioco non autorizzati, procedendo inoltre alla «chiusura» di oltre 1.700 siti irregolari.

A tal proposito, il Comando generale della guardia di finanza ha fatto presente che per il contrasto all'offerta irregolare di gioco a distanza tramite siti esteri, da parte di soggetti che non dispongono di concessione rilasciata dall'AAMS, molto importante è l'articolo 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), con cui è stata prevista la possibilità di obbligare i fornitori dei servizi di connettività alla rete internet ad inibire l'utilizzo, per lo svolgimento di giochi, scommesse e concorsi pronostici, di siti web sprovvisti delle prescritte concessioni o licenze. In tal fatta, il legislatore ha quindi previsto una forma di prevenzione e repressione del fenomeno che interviene sull'offerta telematica dei giochi mediante i cosiddetti «*siti.com*», a prescindere dal mezzo utilizzato per la connessione.

Per l'attuazione di tale disposizione, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato effettua un periodico monitoraggio dei siti internet che contengono proposte di gioco e, in caso di giochi on line non autorizzati, emana un provvedimento con il quale viene ordinato al provider di riferimento di inibire i siti illegali, con contestuale reindirizzamento su apposita pagina web dell'AAMS, ove è riportata l'avvertenza «SITO NON RAGGIUNGIBILE».

Con decreto direttoriale del 2 gennaio 2007, l'Amministrazione Autonoma ha stabilito la competenza anche della guardia di finanza per l'accertamento delle violazioni al citato obbligo di oscuramento dei siti illegali.

A questo scopo il Nucleo speciale entrate, con la collaborazione del Nucleo speciale frodi telematiche, provvede a monitorare i siti internet per i quali l'AAMS ha emesso il provvedimento di inibizione, interessando successivamente i Reparti territoriali competenti in relazione alla sede del provider, per verificare che la connessione ai siti irregolari sia stata effettivamente reindirizzata

verso la pagina web predisposta dall'AAMS e, in caso negativo, per la contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 296 del 2006, che va da un minimo di euro 30.000 sino ad un massimo di euro 180.000.

5-01882 Fluvi: Disciplina delle apparecchiature per i giochi di abilità a distanza con vincita di denaro.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, rilevando come la sua interrogazione non riguardasse la tematica dei siti *internet* non autorizzati presso i quali è possibile partecipare a giochi *on-line*, ma gli apparecchi denominati «Totem», collocati in locali pubblici, i quali danno la possibilità di accedere via *internet* a giochi di abilità (cosiddetti «*Skill games*»). Al riguardo sottolinea come, mentre i giochi di abilità accessibili *on-line* da abitazioni o luoghi privati sono oggetto di specifica disciplina, tali apparecchi risultano sostanzialmente privi di un'adeguata regolazione e sono pertanto, a suo avviso, da considerarsi come non regolari.

Ritiene, comunque, che la risposta fornita contribuisca a chiarire l'illiceità dei predetti apparecchi, auspicando che le Amministrazioni competenti intervengano decisamente per eliminare tale fenomeno.